



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 798

DETERMINAZIONE N. 466 DEL 13-11-18

OGGETTO: SISMA 2016: Lavori di demolizione del fabbricato inagibile sito in Via Tito Speri n. 3/ Via Salaria n. 53, che a seguito del sisma 2016 crea rischio esterno per gli edifici adiacenti e per la strada statale SS 4 (ex SP 235). Approvazione del progetto, dell'elenco di imprese da invitare a gara e determinazioni sull'impegno di spesa.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di novembre

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE.

-CONSIDERATO che l'immobile sito in Via Tito Speri n. 3/Via Salaria n. 53 (N.C.E.U. fg. 10 p.lla 268 sub. 1-2-3, p.lla 269 sub. 1-2-3, p.lla 270), di proprietà dei Sigg. Filipponi Alberto, Filipponi Amedeo, Filipponi Maria Pia e Filipponi Giovanni, è disabitato e di fatto inagibile, allo stato di rudere oltre che in totale degrado;

-CONSIDERATO che il fabbricato sopraindicato genera rischio esterno per l'immobile prospiciente di Via Tito Speri n. 2, distinto al foglio n. 10 del Catasto Fabbricati con la particella n. 281 sub. 1-4, di proprietà dei Sigg. Bellotta Gennaro e Dos Santos Autilia. Suddetto fabbricato è stato oggetto di scheda FAST (squadra MR2406, scheda n. 014, data 12-04-2017) con esito "Non Utilizzabile per solo Rischio Esterno" e successivamente anche di scheda AeDES redatta dai tecnici della protezione civile (ID scheda: 156542, squadra P2209, scheda n. 001, data: 29-04-2017) con esito "A/F - Edificio inagibile per rischio esterno" (ma di per sé agibile), dove il pericolo insiste sulle "vie di fuga" dell'abitazione ed è generato dall'immobile di proprietà dei sigg.i Filipponi, (N.C.E.U. foglio 10, p.lla n. 270), per il quale è stata emessa la Ordinanza di demolizione di seguito meglio identificata;

-VISTO che i proprietari del fabbricato qui in esame, Sigg. Filipponi Alberto, Filipponi Amedeo, Filipponi Maria Pia e Filipponi Giovanni, hanno rilasciato a questo Comune le autorizzazioni alla sua demolizione, acquisite al protocollo comunale con i nn. 1742-1743-1744-1745 del 27/12/2017;

-VISTA l'Ordinanza sindacale n. 49 del 19/06/2018 per la demolizione completa del fabbricato in questione per ripristinare la pubblica sicurezza sia nei confronti degli edifici circostanti, sia nei confronti dei cittadini, dato che l'abitazione si affaccia sulla Strada Statale Via Salaria (SS4), con rischio di incidenti a causa di eventuali possibili crolli

-VISTO pertanto il progetto delle opere di demolizione necessarie, completo di preventivo di spesa redatto sulla base del prezzario del cratere per il sisma 2016, che definisce un conto pari a 23.500,00 (compresa IVA al 22%);

-RITENUTO opportuno svolgere una gara di appalto per l'affidamento dei lavori, pur trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro - quindi di principio affidabili in maniera diretta ai sensi dell'art. 36 del Codice dei Contratti-, invitando a presentare un'offerta un congruo numero di ditte del settore edilizio, e quindi con una procedura ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara;

-PRESO ATTO che le seguenti ditte possiedono i requisiti tecnico-economici per l'esecuzione dei lavori che sono argomento della presente, regolarmente iscritte all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori per gli interventi di recupero

post sisma 2016:

- Galosi Mimmo di Castel di Lama;
- Comini Masino di Castel di Lama;
- Edilroma 121 srl di Castel di Lama;
- Di Lorenzo Domenico di Castel di Lama;
- Steel Domus srl di Castel di Lama;
- Impresa Edile di Valori Giovanni e C. sas di Castel di Lama;
- Ditta Neri Giuseppe e C. di Castorano;
- Edilizia Generale Caioni srls di Maltignano;
- Mancini Costruzioni srl di Castignano;
- Passaretti Pierluigi di Offida;
- Cataldi srl di Offida;
- Tecnocondotte di Comini A. & F. srl;
- Turla Costruzioni di Ascoli Piceno.

-CONSIDERATO che la spesa necessaria per la esecuzione dei lavori, da quantificare in maniera definitiva dopo lo svolgimento della gara di appalto, potrà essere iscritta al capitolo n. 800 del corrente bilancio di esercizio, e che la stessa è da ritenere rendicontabile tra i fondi messi a disposizione per la fase di emergenza dichiarata a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016;

-VERIFICATO, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. nr. 50/2016:

--che per le ditte in questione non ricorrono i casi escludenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture;

--che le ditte in questione possiede i Requisiti di idoneità professionale e quelli di Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi;

-VERIFICATO che le ditte sono in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. nr. 210/02 convertito in legge nr. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, nr. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-ATTESTATO, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto sindacale nr. 58 del 9/7/2018;

-VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

-VISTO il Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.; **-VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

-VISTO il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

- di **APPROVARE** il progetto – qui allegato - per la demolizione dell'immobile sito in Via Tito Speri n. 3/Via Salaria n. 53 (N.C.E.U. fg. 10 p.lla 268 sub. 1-2-3, p.lla 269 sub. 1-2-3, p.lla 270), di proprietà dei Sigg. Filipponi Alberto, Filipponi Amedeo, Filipponi Maria Pia e Filipponi Giovanni, disabitato e di fatto inagibile, allo stato di rudere oltre che in totale degrado per un costo complessivo di euro pari a 23.500,00 (compresa IVA al 22%) e che comprende anche gli oneri per la sicurezza;

-di DARE ATTO che la demolizione in oggetto viene disposta a seguito della Ordinanza sindacale nr. 49 del 19/06/2018 emessa per la tutela della privata e pubblica incolumità, eliminando così i rischi pendenti sui fabbricati circostanti, ingenerati dalle condizioni dell'immobile fatto oggetto di demolizione e danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;

-di PROCEDERE all'esperimento di una gara di appalto per l'affidamento dei lavori in questione, pur trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro - quindi di principio affidabili in maniera diretta ai sensi dell'art. 36 del Codice dei Contratti-, invitando a presentare un'offerta un congruo numero di ditte del settore edilizio (come da elenco riportato tra le premesse), e quindi con una procedura ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara;

-di RISERVARSI di procedere all'impegno della spesa necessaria per i lavori in oggetto, come verrà quantificata in maniera definitiva a seguito della gara di appalto che verrà svolta, dando atto che lo stesso dovrà essere effettuato sul capitolo nr. 800 del corrente bilancio di esercizio e che la spesa è rendicontabile tra i fondi messi a disposizione per la fase di emergenza dichiarata a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, come previsto dalla nota esplicativa del Dipartimento Protezione Civile Prot. nr. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 "Tipologia di spese ammissibili (prime indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016)" che - alla pagina 2- elenca le "tipologie di spesa" che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purchè finalizzate alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), b) e c) dell'Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 , e precisamente:

misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta (come quella qui in esame).

CIG: Z8A25B8F07

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 04-12-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 04-12-2018 al 19-12-2018.

Li 04-12-2018

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott. Ing TOMMASO CAVEZZI